

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DI RICERCA

“Piano di monitoraggio ambientale in trota fario (*Salmo trutta*) del Parco
Nazionale dell’Aspromonte”

TRA

L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, di seguito chiamato “Ente Parco”,
partita IVA/codice fiscale n. 92014250804, rappresentato dal Direttore
rappresentato dal Direttore Dott. Sergio Tralongo, Reggio Calabria, il 5/05/1961
C.F.TRLSRG61E05H224Y, per la carica domiciliato in via Aurora 1, 89057
Gambarie d’Aspromonte (RC)

E

Il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali
dell’ Università degli Studi di Messina(di seguito denominato Dipartimento), con
sede legale in viale F. Stagno d’Alcontres Messina, C.F 80004070837- P.IVA
00724160833, rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Sebastiano
Campagna, nato a Mazzarrà Sant’Andrea (ME) il 10 luglio 1959, domiciliato per
la sua carica presso la sede del suddetto Dipartimento.

PREMESSO CHE

1. l’Ente Parco, istituito con D.P.R. del 14 gennaio 1994 “Istituzione dell’Ente
Parco Nazionale dell’Aspromonte” pubblicato su G.U. n°73 del 29 marzo 1994, è
un Ente Pubblico non economico autonomo regolato dalla legge n° 394/91;
2. l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7
del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e
accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione
delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino
soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere
nell’esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei
compiti fra gli Enti sottoscrittori; l’accordo deve regolare la realizzazione di
finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune
alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici
movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell’accordo possono
essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di
corrispettivi;
3. l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le

pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possano concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, richiedendo, al comma 2 bis, l'obbligo della sottoscrizione con firma digitale;

4. i Proff. Fabio Marino e Domenico Trombetta del Dipartimento, unitamente al Dott. Antonino Siclari dell'Ente Parco, hanno presentato alle loro rispettive amministrazioni la proposta di collaborazione scientifica per la realizzazione del progetto di ricerca: "*Piano di monitoraggio ambientale in trota fario (Salmo trutta) del Parco Nazionale dell'Aspromonte*" (finalizzato ad investigare la natura patologica riguardante le deformità scheletriche riscontrate in trota - *Salmo truttafario*);
5. l'Ente Parco ha stabilito di aderire alla ricerca mediante sottoscrizione di un accordo normante il rapporto di collaborazione tra lo stesso Ente Parco ed il Dipartimento, quale istituto di ricerca, con riconoscimento a titolo esclusivo di rimborso spese, della somma complessiva di €. 4.500,00;
6. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore a tutte le Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e di conservazione della natura;
7. le stesse attività necessitano - in particolare, per l'approfondimento delle conoscenze sulla biodiversità e sulle caratteristiche ecologiche - di specifici habitat, anche in relazione alla valutazione di condizioni ecologiche a rischio per la tutela e salvaguardia della biodiversità;
8. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente accordo, di cui allo specifico progetto di ricerca scritto congiuntamente, secondo competenza, da parte dei responsabili scientifici di ogni amministrazione.

Premesso quanto sopra, tra i soggetti in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Art. 2

(OGGETTO)

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra l'Ente Parco e il Dipartimento finalizzata allo svolgimento delle attività di ricerca già descritte

sinteticamente al punto 4) della premessa, e come specificato nell'allegato tecnico annesso al presente accordo.

Art. 3

(PROGRAMMA DELLE ATTIVITA')

Il programma del progetto di ricerca, nel dettaglio sarà successivamente concordato tra le parti contraenti, e sarà meglio descritto e articolato in specifico allegato tecnico.

Art. 4

(DURATA)

La durata del presente accordo è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti che potrà essere prorogata per ulteriori 12 mesi, previo consenso delle parti prestato in forma scritta.

Art. 5

(RIMBORSI)

Le parti concordano nella somma di €. 4.500,00 il rimborso spese necessario per:

- l'acquisto di materiale e strumenti, da effettuarsi secondo le disposizioni di legge in merito agli acquisti sul Mercato Elettronico PA di Consip, ove presenti, e secondo le disposizioni del Codice degli Appalti D. Lgs. n. 50/2016;
- le spese di viaggi e missioni dei referenti scientifici per: sopralluoghi di campo, partecipazione ad attività del gruppo di lavoro, partecipazione a seminari e/o convegni;
- il rimborso spese per pubblicazioni scientifiche;

Le quote del rimborso verranno erogate dall'Ente Parco a fronte di specifica richiesta e presentazione di relativo documento contabile, da parte del Dipartimento secondo la seguente ripartizione:

- 50% della quota, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- ulteriore 50 %, entro a conclusione delle attività e previa presentazione di relazione finale, e comunque nell'anno 2019;

I versamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario intestato a:

Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali – Conto di Tesoreria: 0037061 – COD. Tesoreria: 514 IBAN: IT 64N 0100003245514300037061.

Art. 6

(NOMINA DEI RESPONSABILI DELL'ACCORDO)

Il responsabile dell'accordo per l'Ente Parco è il dott. Antonino Siclari.

Responsabili dell'accordo per il Dipartimento sono i proff. Fabio Marino e Domenico Trombetta.

Art. 7

(MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)

Le attività previste nel progetto oggetto del presente accordo saranno svolte, anche ai fini logistici, da apposito gruppo di lavoro composto dai responsabili indicati all'art. 6, unitamente a personale afferente alle amministrazioni in numero idoneo alle attività. Ogni componente del gruppo di lavoro è titolato a partecipare alle fasi di selezione dei borsisti e di ogni altro eventuale collaboratore la cui individuazione avverrà mediante pubblicazione di specifici bandi.

Art. 8

(NORME DI GESTIONE)

I rimborsi eventualmente versati saranno destinati esclusivamente a finanziare le spese concernenti strettamente la realizzazione del programma di studio oggetto del presente accordo, ed in particolare per l'acquisto di beni e/o servizi, di materiale di consumo, per le missioni in Italia anche del personale di ruolo, per compensi a personale non dipendente (borsa di studio), secondo quanto già stabilito nel precedente art. 5.

Art. 9

(PUBBLICAZIONI E RISULTATI DELLA RICERCA)

I risultati scientifici delle attività saranno di proprietà, con pari quota, delle parti sottoscrittrici del presente accordo. Al termine delle attività l'istituto provvederà a redigere una relazione tecnica completa, come atto finale, di cui sarà redatta una pubblicazione scientifica ed eventualmente anche una divulgativa comprensiva di ogni informazione acquisita. I risultati scientifici eventualmente brevettabili e le invenzioni industriali saranno regolamentate in ottemperanza a quanto previsto dall'art.7 della L.383/2001 relativa a "*nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per informazioni industriali*".

Le pubblicazioni e la divulgazione dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire previa reciproca liberatoria tra le parti.

Art. 10

(OBBLIGHI DELLE PARTI)

Le parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 11

(TRATTAMENTO DEI DATI)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nel presente accordo, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016.

Art. 12

(RISOLUZIONE)

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora una delle Parti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire l'attività prevista nel progetto di ricerca. In questo caso verrà fatto salvo il finanziamento già utilizzato.

In caso di inadempimento, la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e seg. c.c.

Art. 13

(SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente.

Art. 14

(RECESSO)

Le parti possono recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni con posta elettronica certificata, fatta salva l'erogazione del rimborso eventualmente dovuto per le attività sino a quel momento eseguite.

Art. 15

(VARIAZIONE ATTIVITÀ PREVISTE)

Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica, in corso d'opera, delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo, secondo le modalità previste per la stipula del presente accordo.

Art. 16

(RISERVATEZZA)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 9 del presente accordo. È fatto divieto alle parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

In caso di cessazione della collaborazione, le parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate, impegnandosi a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

Art. 17

(SPESE ED ONERI FISCALI)

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo, a carico della parte richiedente, e verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010, a cui la controparte si impegna a rimborsare il relativo importo entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto dell'Università degli Studi di Messina, le cui coordinate bancarie sono IBAN: IT 16W 02008 16511 000300029177.

Art. 18

(NORME APPLICABILI)

Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 19

Il presente accordo consta di 19 (diciannove) articoli e 4 pagine, è redatto in lingua italiana ed è firmato digitalmente in due originali di uguale valore.

Per il Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento
Giovanni Grassi

Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte
Il Direttore
Sergio Tralongo

(SCHEDA PROGETTO)

Dip. di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali

Piano di monitoraggio ambientale in trota fario (*Salmo trutta*) del Parco Nazionale dell'Aspromonte
Responsabili Scientifici: Prof. Fabio Marino – Prof. Domenico Trombetta

Premessa

Negli ultimi anni, gran parte della comunità calabrese, soprattutto i pescatori, viventi nei pressi dell'Aspromonte, ha segnalato numerosi **casieemplari** di trota fario affetti da malformazioni a livello spinale. Tutta la comunità del luogo si è allertata supponendo come possibile causa, la presenza di qualche sostanza radioattiva nell'acqua dei fiumi, data l'esistenza nell'areadi una vecchia base Nato in cui possibilmente vi era immagazzinato del materiale militare radioattivo. Dopo una prima indagine, l'Università di Messina, effettuando le opportune indagini fisico-chimiche, ha potuto escludere questa possibilità. In seguito ad un secondo campionamento si è potuta riscontrare la presenza del nematode *Cystidicoloidesephemeridarum*, parassita intestinale della trota, probabile causa di queste malformazioni scheletriche. Attraverso una conferenza stampa, l'Ente Parco ed il gruppo di ricerca dell'Università di Messina hanno mostrato i risultati ottenuti dalle attività di campionamento rassicurando la popolazione preoccupata per i potenziali effetti negativi sia sulla salute umana dovuti al consumo di pesce radioattivo sia in termini di impatto ambientale.

Il territorio del parco presenta una grande varietà di specie vegetali ed animali che grazie a caratteristiche condizioni climatiche ne favoriscono un ecosistema ricco in biodiversità. L'ambiente del Parco dell'Aspromonte è dominato da torrenti, secchi per quasi tutto l'anno, ma che con le piogge invernali vengono inondata improvvisamente dall'acqua.

Nelle acque interne del Parco la pesca della trota è soggetta a regolamentazione, con lo scopo di proteggere la specie dalla pesca incontrollata e incrementarne la popolazione. La trota ricopre un discreto interesse oltre che commerciale anche per scopi di ripopolamento per la pesca sportiva.

Obiettivo e strategia

L'obiettivo di questo progetto nasce dalla necessità di investigare la natura patologica riguardante le deformità scheletriche riscontrate in trota (*Salmo truttafariorio*), specie autoctona presente in alcuni torrenti del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Il progetto vedrà la collaborazione dell'Ente Parco e di due Dipartimenti dell'Università di Messina, in modo particolare il Dip. di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali ed il Dip. di Scienze Veterinarie.

Si prevede in tale progetto di studio di effettuare 4/5 campionamenti distribuiti nell'arco di una stagione per ottenere una quantità statisticamente significativa di soggetti, da un minimo di 60 ad un massimo di 100, di cui il 50% costituito da soggetti patologici e il restante da soggetti sani da utilizzare come gruppo di controllo. Le indagini scientifiche necessarie saranno così effettuate:

Come prima operazione verranno esaminati i parametri chimico-fisici di base dei torrenti esaminati (temperatura, conducibilità, pH, O₂) mediante l'utilizzo di sonda multi-parametrica. Al contempo, presso il torrente Cufalo, in cui la patologia si presenta in elevata percentuale, verranno pescate le trote, sulle quali saranno effettuati direttamente sul campo i prelievi ematici per il controllo dei parametri vitaminici. Inoltre, presso la diga del Menta saranno prelevati altrettanti soggetti i quali non presentano deformità scheletriche e che per questo motivo saranno utilizzati come gruppo di controllo. I campioni, giunti presso il Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia (CISS), verranno avviati per le opportune indagini istopatologiche, parassitarie ed ematologiche.

L'esame necroscopico sarà necessario per effettuare una prima valutazione patologica riguardo le deformità scheletriche che affliggono le trote. Gli eventuali parassiti ritrovati saranno analizzati dall'esperto

parassitologo per l'identificazione tassonomica e al contempo tutti i tessuti saranno processati per l'esame istopatologico. Nello specifico verrà analizzato il tessuto scheletrico spinale, sistema gastroenterico, dotti biliari, organi ematopoietici e fegato. Inoltre, su tutti i pesci verranno ricercate tramite esame ematologico, tutte le molecole fisiologiche coinvolte nei processi di osteogenesi quali microelementi e vitamine D, C ed A.

Azioni previste nel progetto

Parametri biologici quali peso e lunghezza

Esame radiografico

Esame necroscopico

Istologia del sistema scheletrico, sistema gastroenterico, dotti biliari, organi ematopoietici e fegato

Esame Parassitologico

Esame batteriologico

Esame dei contenuti stomacali ed intestinali

Correlazione statistica tra parassiti e deformità scheletriche

Esame ematologico quantitativo delle vitamine D, C, A e microelementi

Azioni di comunicazione e pubblicizzazione dei risultati

Costi previsti dal progetto per la durata di un anno.

Personale coinvolto	Prof. Marino Fabio Prof.ssa Gaglio Gabriella Prof. Trombetta Domenico Dott. Iaria Carmelo Dott. Capparucci Fabiano Dott.ssa Smeriglio Antonella
Reagenti	3000 €
Missioni	500€
Pubblicazioni	1000€